



**MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE**

Via XX Settembre, 123/a – 00187 ROMA
Posta elettronica: aid@agenziaindustriedifesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it

Tel: 06/4735 4028 – Fax: 06/4735 3146
P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588

GARA PER LA VERIFICA SISMICA PARCO MEZZI CINGOLATI E CORAZZATI LENTA (VC)

PREMESSO CHE:

Esaminata la documentazione di gara e la normativa in materia, la questione attiene alla corretta determinazione dell'importo a base d'asta in caso di affidamento di servizi tecnici, quale il servizio di verifica sismica di immobili utilizzati dall'Agenzia come ricovero mezzi, come posto con quesito dall'Ordine degli Ingegneri e Architetti:

Per principio generale le Amministrazioni aggiudicatrici devono svolgere un'attenta verifica in ordine alla congruità del prezzo posto a base d'asta, non soltanto per garantire che il corrispettivo dell'affidamento sia adeguato e sufficiente rispetto al valore del servizio di cui usufruire, ma anche per salvaguardare la *par condicio* e la serietà del confronto concorrenziale, che deve svolgersi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.

Nell'area dei contratti ad evidenza pubblica, l'Amministrazione, fatta salva l'osservanza di speciali normative di settore, può e deve agire alla stregua dei principi economici del libero mercato, fissando i prezzi a base d'asta ritenuti responsabilmente più congrui ed adeguati all'interesse perseguito, risultato che il più delle volte è verificabile ex post alla luce del numero dei partecipanti alla selezione e delle condizioni di aggiudicazione del servizio (cfr. A.V.C.P., parere 8 ottobre 2009 n. 101).

L'art. 29 del codice degli appalti "*Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici*", con riferimento ai servizi – tra cui va annoverato il servizio di verifica sismica oggetto del bando – prescrive che l'importo a base d'asta debba essere determinato in relazione al "valore" del servizio stesso.

L'art. 92 del codice degli appalti, richiamato dall'OICE nella nota del 10 marzo 2014, disciplina più specificamente i corrispettivi dei servizi di progettazione, demandandone l'individuazione a tabelle ministeriali redatte "tenuto conto" delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.

La norma è stata ripetutamente modificata, così com'è stata profondamente modificata la disciplina in tema di tariffe professionali da essa richiamata.

L'interpretazione della norma proposta dall'OICE non appare corretta alla luce dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell'AVCP: non esiste infatti un ribasso massimo inderogabile che le Amministrazioni devono necessariamente rispettare e che sarebbe violato nel bando in esame.

Così si è espresso sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3400/2010: *“la questione è stata già affrontata, sotto una diversa angolazione, dal Consiglio di Stato (Cons. St. Sez. VI, 6.3.2009, n. 1342) e risolta nel senso della derogabilità delle tariffe professionali. In quel caso è stato stabilito che non costituendo più, alla luce dell’attuale assetto normativo (art. 2 D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla L. n. 248 del 4 agosto 2006 - c.d. decreto Bersani - e modificazione dell’art. 92 del Codice dei contratti pubblici ad opera del d.lgs. n. 113 del 31 luglio 2007), le tariffe professionali “minimi inderogabili”, avendo trovato applicazione i principi liberalizzatori di fonte comunitaria di libera concorrenza e di libera circolazione dei beni e dei servizi, potrebbero essere stipulati dalle stazioni appaltanti patti contrari rispetto ai valori dalle stesse tariffe contemplati” (in senso conforme anche la Determinazione AVCP n. 4 del 29/03/2007, recante “Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248”).*

Analogamente, anche l’art. 262 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice degli appalti) che disciplina ancor più nel dettaglio i corrispettivi da porre a base per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, dispone

“1. le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.

2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere (...).”

La norma attribuisce una facoltà ma non vincola la stazione appaltante a fare riferimento necessario alle tariffe, né a particolari percentuali di ribasso nell’individuazione del prezzo posto a base d’asta.

Va per completezza segnalato che con l’allegato Decreto ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 emanato di concerto tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato emanato il “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”, il quale, ai sensi dell’art. 1 del decreto stesso, *“individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV”*.

I parametri sono individuati in una tabella allegata al decreto, che tra le varie tipologie di servizio menziona anche la relazione sismica.

Questi parametri, ancorché non richiamati dall’OICE, parrebbero vincolanti per le Stazioni appaltanti.

Atteso il carattere eminentemente tecnico dei parametri non si è in grado di verificare la congruità o meno dei valori indicati nella tabella rispetto all’importo posto a base d’asta nella gara in esame.

L’Agenzia potrà comunque ritenerli un valido riferimento per i futuri affidamenti.

Il Capitolato di gara individua il corrispettivo dei servizi oggetto di affidamento non in base alle tariffe professionali vigenti, bensì sulla base dei criteri indicati dell'Ordinanza Presid. Cons. Min. 3376/2004, anch'essa utile riferimento in materia.

Tuttavia, ha indicato a base d'asta non detto corrispettivo, ma il corrispettivo a cui è stato applicato un ribasso pari al 78,32%, individuato sulla scorta dei ribassi medi delle offerte di due precedenti gare indette nel 2011 dal 1° Reparto Infrastrutture.

Inoltre, in ragione del carattere ripetitivo dell'analisi tecnica da compiere, sostanzialmente uguale per i vari capannoni oggetto di accertamento, il Capitolato ha determinato il corrispettivo, per i capannoni successivi al primo (dal secondo all'ottavo), in una percentuale pari al 35% dell'importo del primo capannone.

In primo luogo, le gare del 2011 abbiano avuto per oggetto l'affidamento di servizi analoghi a quello in esame: in caso contrario il riferimento non avrebbe validità, inficiando già per questo la legittimità del criterio e dell'importo indicato.

La determinazione dell'importo a base d'asta è effettivamente molto inferiore al valore "di mercato" del servizio richiesto dall'Agenzia: l'importo indicato è quasi 1/5 del corrispettivo *de quo*.

Pertanto, ancorché non in violazione dell'art. 92 del codice (contrariamente a quanto affermato dall'OICE) l'indicazione potrebbe porsi in contrasto con l'art. 29 del codice, in quanto non rapportato al "valore" dell'appalto e non in linea con l'onere per le stazioni appaltanti di indicare un importo a base d'asta idoneo ad assicurare la remuneratività del servizio.

Un importo determinato secondo i "ribassi medi" di gare precedenti, di fatto, "anticipa" il confronto concorrenziale tra i concorrenti, deviando dalla funzione ad esso assegnata dalla disciplina in materia di gare ad evidenza pubblica, e restringe indebitamente la partecipazione.

d) l'individuazione dell'importo a base d'asta deve avvenire al netto dell'IVA (art.29 del codice: *"Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti"*).

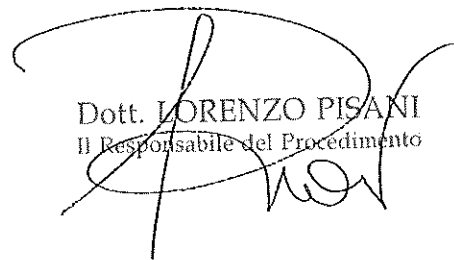
TUTTO CIO' PREMESSO

Si evidenzia:

1. l'inesistenza di limiti per le stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 92 del codice per le ragioni indicate *supra* alla lettera b), salva la congruità dell'importo in base al valore del servizio oggetto di affidamento;
2. la correttezza del criterio di calcolo del corrispettivo per i capannoni dal secondo all'ottavo (nella misura del 35% rispetto al primo capannone);
3. che in ogni caso, per mere ragioni di opportunità e nel perseguimento del principio di massima partecipazione, l'Agenzia provvede alla rettifica della disciplina, adeguando l'importo a base d'asta al corrispettivo del servizio, come già determinato nel capitolato, senza applicazione del ribasso.

- pubblicherà a seguito della presente: Avviso di rettifica parziale del bando e capitolato di gara con contestuale proroga del termine di presentazione delle offerte con le stesse modalità già adottate per la pubblicazione "originaria" della documentazione di gara:

1. disponendo la rettifica dell'importo a base d'asta indicato all'art. 4 del disciplinare e nell'allegato D del capitolato, da intendersi determinato nell'importo delle voci "costo prestazione professionale" e della "progettazione preliminare", senza applicazione del ribasso e al netto dell'IVA e del CNPAIA (con indicazione dell'importo esatto in cifre); il ribasso medio delle due gare precedenti potrà comunque essere indicato come riferimento agli offerenti, come già indicato in nota nel prospetto allegato D al capitolato;
2. pubblicando nuovo modello di offerta economica – allegato B, modificando il prezzo base d'asta coerentemente con quanto sopra evidenziato
3. posticipando il termine di presentazione delle offerte (e la data di apertura delle medesime) assicurando ai professionisti un lasso temporale per la presentazione analogo a quello in precedenza concesso con la disciplina di gara rettificata, o comunque congruo;
4. comunicando che qualora eventuali partecipanti avessero già predisposto ed inviato la propria offerta senza tener conto della modifica disposta con l'avviso, potrà essere inviata offerta sostitutiva della precedente nel termine assegnato.


Dott. LORENZO PISANI
Il Responsabile del Procedimento